Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 113° — Numero 13**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Lunedì, 17 gennaio 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 13 DEL 17 GENNAIO 1972:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco dei primari di chirurgia generale, idonei ex articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

(12463)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Venerdì 3 dicembre 1971 alle ore 11 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Virgilio Armando Martins il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Portogallo a Roma.

(12075)

Venerdì 3 dicembre 1971 alle ore 11,15 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Miso Pavicevic il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Jugoslavia a Roma.

(12076)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1971, n. 1198.

Regime fiscale degli accendigas per uso domestico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 2 della legge 18 giugno 1971, n. 376, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme sul regime fiscale degli accendigas per uso domestico;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 2 succitato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

(*Imposta di fabbricazione sugli accendigas per uso domestico*)

Agli effetti del presente decreto è considerato accendigas per uso domestico qualsiasi oggetto, comunque azionato ed alimentato, completo in ogni sua parte, idoneo a produrre fiamma, scintilla od incandescenza e che nell'uso sostituisca i fiammiferi per l'accensione del gas.

Per ogni accendigas per uso domestico prodotto in Italia e destinato al consumo nel territorio della Repubblica è dovuta all'erario una imposta di fabbricazione di L. 150.

Per gli accendigas per uso domestico comunque incorporati od annessi a fornelli e forni a gas per uso di cucina, è dovuta all'erario una imposta di fabbricazione di L. 600. Al pagamento dell'imposta sono tenuti i fabbricanti dei prodotti nei quali vengono incorporati od annessi gli accendigas per uso domestico.

L'avvenuta corresponsione dell'imposta è comprovata da appositi contrassegni di Stato.

Art. 2.

(*Importazione - Sovraimposta di confine - Esportazione*)

Per l'importazione degli accendigas per uso domestico ovvero dei prodotti nei quali gli stessi siano comunque incorporati od annessi è dovuta una sovraimposta di confine in misura pari all'imposta di fabbricazione stabilita dall'art. 1.

Il pagamento di detta sovraimposta è comprovato mediante l'applicazione degli appositi contrassegni di Stato.

Sugli accendigas per uso domestico, anche se incorporati od annessi a prodotti fabbricati in Italia e destinati all'estero è concessa l'esenzione della imposta di cui al precedente art. 1, con l'osservanza delle modalità fissate dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

(*Licenza per la fabbricazione, per l'importazione e per la distribuzione all'ingrosso*)

La fabbricazione, anche come semplice montaggio, l'importazione e la distribuzione all'ingrosso degli accendigas per uso domestico, anche se incorporati od annessi ad altri prodotti, possono esercitarsi soltanto previo rilascio di apposita licenza fiscale da parte della amministrazione finanziaria, per lo stabilimento, per la ditta o per la persona cui viene rilasciata.

Tali licenze sono valide per l'anno solare di emissione e sono rinnovate automaticamente con il pagamento dei relativi diritti annuali, ove dovuti.

Oltre che nei casi di revoca previsti dai successivi articoli 7 e 8, i titolari delle licenze che non effettuino entro i termini prescritti il versamento dei diritti dovuti decadono dal rinnovo della licenza stessa. Essi tuttavia potranno ottenere detto rinnovo qualora effettuino il pagamento entro i successivi quindici giorni: in tal caso sono assoggettati alla pena pecuniaria da L. 5.000 a L. 50.000.

Per il rilascio della licenza per la fabbricazione e per la distribuzione all'ingrosso degli accendigas per uso domestico è dovuto un diritto annuale nelle seguenti misure:

a) lire 25.000 per la fabbricazione di tutti i tipi di accendigas per uso domestico ovvero dei prodotti con incorporati od annessi accendigas;

b) lire 10.000 per la distribuzione all'ingrosso degli accendigas per uso domestico ovvero dei prodotti nei quali sono incorporati od annessi accendigas.

E' in ogni caso vietata la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la cessione e la vendita di accendigas per uso domestico, anche se incorporati od annessi ad altri prodotti, a scopo pubblicitario. Non costituisce pubblicità l'iscrizione sui medesimi del nome della ditta costruttrice.

Art. 4.

(*Importazione di un accendigas per uso domestico senza licenza a mezzo di pacco postale*)

E' consentita l'importazione, senza la licenza di cui al primo comma del precedente art. 3, e senza applicazione del contrassegno di cui al precedente art. 1, di un accendigas per uso domestico per ciascun destinatario di pacco postale o di un invio della postalettere munito di cartellino verde Mod. *C* 1 (Douane) proveniente dall'estero, previo pagamento della sovraimposta di confine di cui all'art. 2, e degli altri diritti dovuti.

Art. 5.

(*Registro di carico e scarico*)

I fabbricanti e gli importatori di accendigas per uso domestico ovvero dei prodotti nei quali siano comunque incorporati od annessi accendigas, sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, previamente vidimato dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale debbono annotare tutte le operazioni inerenti alla fabbricazione ed alla importazione dei prodotti anzidetti.

Il movimento degli accendigas per uso domestico, ovvero dei prodotti nei quali siano comunque incorporati od annessi accendigas, presso i distributori all'ingrosso è legittimato, ai fini dei controlli, dal possesso delle fatture relative alle singole operazioni.

Art. 6.

(*Controllo e vigilanza sulle fabbriche, sui magazzini degli importatori e sugli esercizi di vendita al pubblico di accendigas per uso domestico*)

Le fabbriche, i magazzini degli importatori e dei distributori all'ingrosso, gli esercizi di vendita al pubblico di accendigas per uso domestico ovvero di pro-

dotti nei quali siano incorporati od annessi accendigas sono soggetti al controllo della guardia di finanza, degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e degli ispettorati della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Le fabbriche ed i magazzini degli importatori e dei distributori all'ingrosso sono soggetti a vigilanza saltuaria da parte dell'amministrazione finanziaria.

Art. 7.

(*Sanzioni a carico dei titolari di licenze di fabbricazione, importazione, distribuzione all'ingrosso nonchè degli esercizi di vendita al pubblico di accendigas per uso domestico*).

I fabbricanti, gli importatori ed i distributori all'ingrosso che impediscono l'esercizio del controllo e della vigilanza di cui al precedente articolo ovvero non tengono il registro di carico e scarico di cui all'art. 5 o non ottemperano alle prescrizioni relative alla sua regolare tenuta ovvero non siano in possesso delle fatture prescritte, sono soggetti alla pena pecuniaria da L. 25.000 a L. 250.000.

I titolari di esercizi di vendita al pubblico di accendigas per uso domestico, i quali impediscono l'effettuazione del controllo di cui allo stesso art. 6 sono soggetti alla pena pecuniaria da L. 5.000 a L. 50.000.

In caso di reiterata violazione delle suddette disposizioni può essere revocata ai contravventori la licenza di fabbricazione, di importazione o di distribuzione ed ai titolari degli esercizi di vendita può essere applicata una pena pecuniaria pari al doppio di quella precedentemente applicata.

Art. 8.

(*Sanzioni*)

E' punito con la multa da cinque a venti volte l'imposta o la sovrimposta dovuta, per ogni accendigas per uso domestico che formi oggetto dell'infrazione, oltre al pagamento di una sopratassa pari alla imposta o alla sovraimposta evasa e senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale:

1) chiunque fabbrica o importa, senza la prescritta licenza, accendigas per uso domestico, anche se incorporati od annessi ad altri prodotti, ovvero vende, pone in vendita o detiene per la vendita accendigas per uso domestico sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato;

2) il fabbricante, l'importatore ed il distributore all'ingrosso, munito di licenza, ovvero il rivenditore, il quale detiene per la vendita, cede o vende accendigas per uso domestico sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato.

E' punito con la multa da L. 5.000 a L. 20.000 per ogni accendigas per uso domestico che formi oggetto della infrazione, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale, chiunque, in violazione del divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 3, fabbrica, importa, distribuisce, cede o vende accendigas per uso domestico predisposti a scopo pubblicitario ovvero appone scritte o emblemi pubblicitari su apparecchi legittimamente fabbricati o importati.

Nei casi in cui ai precedenti comma si provvede alla confisca delle cose oggetto del reato ed alla revoca della licenza di importazione, fabbricazione, distribuzione all'ingrosso.

Art. 9.

(*Modalità di attuazione*)

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) le caratteristiche dei contrassegni di Stato e le modalità di distribuzione e di applicazione degli stessi agli accendigas per uso domestico fabbricati od importati per il consumo nel territorio della Repubblica;

b) le caratteristiche del registro di carico e scarico di cui all'art. 5 e le modalità per la sua tenuta;

c) le modalità per il rilascio e per l'esercizio delle licenze di cui all'art. 3;

d) le modalità per l'esercizio dei controlli e della vigilanza di cui all'art. 6.

Art. 10.

(*Gestione dei servizi*)

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede alla gestione di tutti i servizi necessari alla attuazione del presente decreto, ivi compresa la contabilizzazione dei relativi tributi.

Il gettito di tali tributi è imputato al capo IV, capitolo 1604 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1971 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 11.

(*Disposizioni transitorie*)

I fabbricanti di accendigas per uso domestico, anche se incorporati od annessi ad altri prodotti, devono provvedere, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a denunziare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione il quantitativo di accendigas per uso domestico giacenti, alla data stessa, nelle rispettive fabbriche.

Gli importatori, i distributori all'ingrosso ed i rivenditori di accendigas per uso domestico devono presentare analoga denunzia all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente per territorio.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o lo ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, ricevuta la denunzia di cui ai precedenti comma, procede alla liquidazione dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 1 ed alla notificazione alle ditte interessate, dandone comunicazione alla Direzione generale dei monopoli di Stato. Le ditte provvedono, non oltre trenta giorni da tale notificazione, al pagamento dell'imposta in modo virtuale, mediante versamento al deposito generi di monopolio di Roma.

Per l'omissione della denunzia di cui al primo e secondo comma si applica la pena pecuniaria da lire 5.000 a L. 50.000. La stessa pena si applica per il caso di inesatta o tardiva denunzia.

Fino a quando non sarà possibile disporre dei contrassegni di Stato di cui al precedente art. 1 i fabbricanti e gli importatori potranno estrarre dalla fabbrica ovvero importare accendigas per uso domestico previo pagamento in modo virtuale dell'imposta dovuta ai sensi del presente decreto.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, stabilirà la data in cui dovrà aver termine il predetto sistema di pagamento dell'imposta nonchè l'ulteriore termine entro il quale tutti gli accendigas per uso domestico ancora giacenti presso fabbricanti, importatori,

distributori e rivenditori, e per i quali l'imposta verrà assolta in modo virtuale, dovranno essere regolarizzati mediante applicazione dei prescritti contrassegni di Stato.

I fabbricanti, gli importatori ed i distributori all'ingrosso di accendigas per uso domestico dovranno regolarizzare la propria posizione in relazione a quanto previsto dall'art. 3, nel termine che sarà stabilito dal Ministro per le finanze con le modalità di attuazione di cui alla lettera c) dell'art. 9.

Art. 12.

(*Autorizzazione alle variazioni di bilancio*)

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 13.

(*Decorrenza*)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 1. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1971, n. **1199.**

Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento della Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga, modifiche e integrazioni alla predetta delega;

Ritenuto opportuno provvedere, in attuazione della delega sopra indicata, alla semplificazione e allo snellimento dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

Sentito il Consiglio di Stato che ha predisposto a tale fine uno schema di provvedimento in esito ad apposito incarico conferitogli ai sensi dell'art. 14 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

CAPO I
RICORSO GERARCHICO

Art. 1.

(*Ricorso*)

Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse.

Contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti.

La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.

Art. 2.

(*Termine - Presentazione*)

Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.

Art. 3.

(*Sospensione dell'esecuzione*)

D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art. 2, secondo comma, l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 4.

(*Istruttoria*)

L'organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.

Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui è diretto deduzioni e documenti.

L'organo decidente può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.

Art. 5.

(*Decisione*)

L'organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente

un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente. Se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato.

La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all'organo o all'ente che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, in via amministrativa, o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6.

(*Silenzio*)

Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

CAPO II

RICORSO IN OPPOSIZIONE

Art. 7.

(*Procedimento*)

Nei casi previsti dalla legge, il ricorso in opposizione è presentato all'organo che ha emanato l'atto impugnato.

Per quanto non espressamente previsto dalla legge, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel capo I del presente decreto.

CAPO III

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 8.

(*Ricorso*)

Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.

Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.

Art. 9.

(*Termine - Presentazione*)

Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

L'organo, che ha ricevuto il ricorso, lo trasmette immediatamente al Ministero competente, al quale riferisce.

Ai controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al Ministero che istruisce l'affare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale.

Quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, il Ministero ordina l'integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere notificato e le modalità e i termini entro i quali il ricorrente deve provvedere all'integrazione.

Art. 10.

(*Opposizione dei controinteressati*)

I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo III del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e del regolamento di procedura, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede straordinaria dispone la rimessione degli atti al Ministero competente per l'istruzione dell'affare.

Il mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma del presente articolo, preclude ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica, salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo.

Art. 11.

(*Istruttoria del ricorso - Richiesta di parere*)

Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 9, quarto comma, il ricorso, istruito dal Ministero competente, è trasmesso, insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono, al Consiglio di Stato per il parere.

Trascorso il detto termine, il ricorrente può richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. In caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, lo stesso ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato.

I ricorsi con i quali si impugnano atti di enti pubblici in materie per le quali manchi uno specifico collegamento con le competenze di un determinato Ministero devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne cura la relativa istruttoria.

Art. 12.

(*Organo competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario*)

Il parere sul ricorso straordinario è espresso dalla sezione o dalla commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato.

La sezione o la commissione speciale, se rileva che il punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, può rimettere il ricorso all'Adunanza generale.

Prima dell'espressione del parere, il presidente del Consiglio di Stato può deferire all'Adunanza generale qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

Nei casi previsti nei due commi precedenti l'Adunanza generale esprime il parere su preavviso della sezione o della commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato.

Art. 13.

(*Parere su ricorso straordinario*)

L'organo al quale è assegnato il ricorso, se riconosce che l'istruttoria è incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, può richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Se il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, manda allo stesso Ministero di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri secondo le modalità previste nell'art. 9, quinto comma. Se l'istruttoria è completa e il contraddittorio è regolare, esprime parere:

a) per la dichiarazione di inammissibilità, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, salva la facoltà dell'assegnazione di un breve termine per presentare all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti non definitivi;

b) per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarità sanabile, e, se questi non vi provvede, per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso;

c) per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso;

d) per accoglimento e la rimessione degli atti allo organo competente, se riconosce fondato il ricorso per il motivo di incompetenza;

e) per l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, se riconosce fondato il ricorso per altri motivi di legittimità.

Art. 14.

(*Decisione del ricorso straordinario*)

La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente. Questi, ove intenda proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre l'affare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Qualora il Ministro competente per l'istruttoria del ricorso non intenda proporre al Consiglio dei Ministri una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, la decisione del ricorso deve essere conforme al parere predetto.

Qualora il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto stesso deve essere data, a cura dell'Amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione, pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati.

Nel caso di omissione da parte dell'amministrazione, può provvedervi la parte interessata, ma le spese sono a carico dell'amministrazione stessa.

Art. 15.

(*Revocazione*)

I decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile.

Nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 del codice di procedura civile il ricorso per revocazione deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa o della pubblicazione del decreto impugnato nei modi stabiliti dai regolamenti particolari delle singole amministrazioni; negli altri casi il termine di sessanta giorni decorre dal giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti.

Al ricorso per revocazione sono applicabili le norme contenute nel presente capo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 16.

(*Norme transitorie*)

I ricorsi previsti dall'art. 1, primo comma, già esperibili in più gradi, continuano ad essere ammessi secondo le norme anteriori, qualora siano stati proposti o il relativo termine di proposizione sia ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I termini per la proposizione dei ricorsi previsti nei capi I e II, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano a decorrere fino alla scadenza originariamente prevista, se superiori ai trenta giorni sono prorogati fino ai trenta giorni se inferiori.

La norma dell'art. 12, primo comma, si applica ai ricorsi straordinari trasmessi al Consiglio di Stato e sui quali l'Adunanza generale non abbia ancora espresso il parere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 17.

(*Norma finale*)

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto o con esso incompatibili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1972

Atti del Governo, registro n. 246, *foglio n.* 12. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1971, n. **1200**.

Estinzione dell'opera pia « Melzi-Maestri », con sede in Milano.

N. 1200. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Melzi-Maestri », con sede in Milano, viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio devoluto alla locale opera pia « Casa ecclesiastica e Birago ».

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 229. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1971, n. **1201**.

Estinzione dell'opera pia « Mellerio », con sede in Milano.

N. 1201. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Mellerio », con sede in Milano, viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio devoluto alla locale opera pia « Casa ecclesiastica e Birago ».

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 214. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1971, n. **1202**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Claudio Monteverdi », con sede in Cremona.

N. 1202. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Claudio Monteverdi », con sede in Cremona.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 213. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1971, n. **1203**.

Erezione in ente morale dell'asilo infantile « Beneficio di Cadone », con sede in Druogno.

N. 1203. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'asilo infantile « Beneficio di Cadone », con sede in Druogno (Novara), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 237. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Savigliano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo), approvato con decreto ministeriale del 5 giugno 1968 e modificato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970;

Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 1965 con il quale il sig. Giuseppe Cerutti venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Cerutti è confermato vice presidente della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(243)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1971.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, approvato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1970 e modificato con decreti ministeriali del 20 gennaio 1971 e del 24 settembre 1971;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 1963 con il quale il gr. uff. avv. Antonio Grandi venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che la menzionata persona è scaduta di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Enzo Ferrari è nominato presidente della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(242)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1971.
Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, approvato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1970 e modificato con decreti ministeriali del 20 gennaio 1971 e del 24 settembre 1971;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 1963 con il quale il gr. uff. rag. Frino Bonini venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che la menzionata persona, scaduta di carica per compiuto periodo statutario, è deceduta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il p.a. Angelo Ruozi è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(241)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1971.
Deputazioni delle borse valori per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse di commercio e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle borse di commercio approvato con regio decreto 9 aprile 1925, numero 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, numero 154, riguardante l'istituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle borse valori;

Viste le designazioni dell'istituto di emissione e delle competenti camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Decreta:

Per l'anno 1972, le deputazioni delle borse valori sottoindicate sono costituite come segue:

BORSA DI BOLOGNA

Deputati effettivi:

Zambonini dott. Raimondo, delegato governativo;

Il direttore pro-tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Vio Pietro, Masi prof. Vincenzo e Cirri dott. Giacomo, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Il vice-direttore pro-tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

De Carli dott. Giuseppe e Bonazzi rag. Bruno, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

BORSA DI GENOVA

Deputati effettivi:

Il direttore pro-tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Cauvin dott. Gian Vittorio, per la stanza di compensazione;

Cigala Fulgosi dott. Gaetano, Parisi dott. Tullio, Coppa dott. Mario, Ramella dott. Edoardo e Gavello dott. Mario, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Il vice-direttore pro-tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Pini dott. Ilvo, Passadore dott. Agostino e Murchio rag. Luigi, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI MILANO

Deputati effettivi:

Il direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Martinelli rag. Giuseppe, per la stanza di compensazione;

Polvara prof. Luigi Gaetano, Busnelli rag. Giulio, Braggiotti dott. Enrico, Pinto Oddone e Masi dott. Mario, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Il vice-direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Sprela rag. Germano, Cicogna dott. ing. Cesare e Palermo rag. Luigi, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI NAPOLI

Deputati effettivi:

Il direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Pepe Mario, per la stanza di compensazione;

Rossignaud dott. Riccardo, Bonaccorsi dott. Gaetano, Tonelli dott. Andrea, Focas rag. Giorgio, Squadrilli Alessandro, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Il vice-direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Pasqui dott. Lido, Mazzarella dott. Giuseppe e Piperno dott. Mario, per la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

BORSA DI ROMA

Deputati effettivi:

Il direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Zapponini dott. Alberto Giorgio, per la stanza di compensazione;

Verdesi G. Bruno, Ballarini dott. Franco, D'Amelio dott. Mario, Diana dott. Mario e Bova dott. Achille, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Il vice-direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Campos Venuti dott. Ruggero, Milella dott. Liborio e Garofoli dott. Corrado, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI TORINO

Deputati effettivi:

Il direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Morone avv. Remo, per la stanza di compensazione;

Giubergia dott. ing. Renzo, Etzi dott. Carlo, Calì rag. Leonardo, Jona prof. Luciano e Lipari dott. Bruno, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Il vice-direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Abita dott. Giulio, Roffi dott. Atos e Marsaglia dottor Stefano, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI TRIESTE

Deputati effettivi:

Carriera dott. Bruno, delegato governativo;

Il direttore pro-tempore della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Santi gen. Alessandro, per la stanza di compensazione;

Delise dott. Giordano, Desiata dott. Alfonso, Bosia Alfredo e Visin rag. Bruno, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Il vice-direttore pro-tempore della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Timò dott. Eliseo, Ferranti dott. Alfredo e Garolla dott. Renato, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI VENEZIA

Deputati effettivi:

Massa dott. Vincenzo, delegato governativo;

Il direttore pro-tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Baldin dott. Paolo, Beacco rag. Ugo e Coppola Ignazio, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Il vice-direttore pro-tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Sabadin dott. Natalino e Nazzarotto dott. Paolo, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(499)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1971.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Legnaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Legnaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Legnaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Legnaro (Padova), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni d'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Legnaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Legnaro (Padova), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(559)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Alatri

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2736 del 23 dicembre 1971 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Alatri.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(58)

Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Roma, relativa all'area necessaria per la costruzione della scuola elementare in via Giuseppe Belloni al quartiere Don Bosco.

Con decreto ministeriale n. 5015, in data 23 dicembre 1971, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Roma, relativa all'area necessaria per la costruzione della scuola elementare in via Giuseppe Belloni al quartiere Don Bosco.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n 1187.

(59)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un frustolo di terreno già facente parte dell'alveo del fosso delle Palombare in comune di Ancona.

Con decreto 22 novembre 1971, n. 602, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un frustolo di terreno già facente parte dell'alveo del fosso delle Palombare in comune di Ancona, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. IV, mappale 291 ½ della superficie di mq. 100 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 9 dicembre 1970 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Ancona; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(174)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 la provincia di Ancona viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.741.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(182)

Autorizzazione alla provincia di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 la provincia di Bologna viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.593.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(183)

Autorizzazione alla provincia di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 la provincia di Campobasso viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 890.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(184)

Autorizzazione alla provincia di Ferrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 la provincia di Ferrara viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.432.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(185)

Autorizzazione alla provincia di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 la provincia di La Spezia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.335.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(186)

Autorizzazione alla provincia di Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 la provincia di Parma viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.684.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(187)

Autorizzazione alla provincia di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 la provincia di Terni viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.051.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(188)

Autorizzazione al comune di Anzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 il comune di Anzi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.935.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(106)

Autorizzazione al comune di Acerenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 il comune di Acerenza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.785.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(107)

Autorizzazione al comune di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1971 il comune di Borrello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.424.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(108)

Autorizzazione al comune di Bomba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1971 il comune di Bomba (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.167.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(109)

Autorizzazione al comune di Bivongi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1971 il comune di Bivongi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.248.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(110)

Autorizzazione al comune di Banzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 il comune di Banzi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.471.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(111)

Autorizzazione al comune di Bordolano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 il comune di Bordolano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.682.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(112)

Autorizzazione al comune di Capodimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 il comune di Capodimonte (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenzale 11 gennaio 1945, n. 51.

(113)

Autorizzazione al comune di Cupello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1971 il comune di Cupello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.839.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(114)

Autorizzazione al comune di Colle di Mezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1971 il comune di Colle di Mezzo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.750.901, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(115)

Autorizzazione al comune di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1971 il comune di Civitella Messer Raimondo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.686.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(116)

Autorizzazione al comune di Civitaluparella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1971 il comune di Civitaluparella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.279.439, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(117)

Autorizzazione al comune di Castelguidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1971 il comune di Castelguidone (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.977.661, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(118)

Autorizzazione al comune di Castelfrentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1971 il comune di Castelfrentano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.063.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(119)

Autorizzazione al comune di Casoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1971 il comune di Casoli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.454.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(120)

Autorizzazione al comune di Carunchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1971 il comune di Carunchio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.225.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(121)

Autorizzazione al comune di Carpineto Sinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1971 il comune di Carpineto Sinello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.723.132, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(122)

Autorizzazione al comune di Canosa Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1971 il comune di Canosa Sannita (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.663.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(123)

Autorizzazione al comune di Cutrofiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1971 il comune di Cutrofiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.747.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(124)

Autorizzazione al comune di Calciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1971 il comune di Calciano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.042.082, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(125)

Autorizzazione al comune di Castelmezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 il comune di Castelmezzano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.557.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(126)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 il comune di Castelluccio Superiore (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.808.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(127)

Autorizzazione al comune di Cancellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 il comune di Cancellara (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.589.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(128)

Autorizzazione al comune di Calvera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 il comune di Calvera (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.058.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(129)

Autorizzazione al comune di Cicognolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 il comune di Cicognolo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.834.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(130)

Autorizzazione al comune di Cremosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 il comune di Cremosano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 745.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(131)

Autorizzazione al comune di Cumignano sul Naviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 il comune di Cumignano sul Naviglio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.326.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(132)

Autorizzazione al comune di Fosciandora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 il comune di Fosciandora (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.530.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(133)

Autorizzazione al comune di Colle Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 il comune di Colle Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.065.512, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(134)

Autorizzazione al comune di Dogliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1971 il comune di Dogliola (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.547.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(135)

Autorizzazione al comune di Fallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1971 il comune di Fallo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.879.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(136)

Autorizzazione al comune di Gradoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 il comune di Gradoli (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.255.717, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(137)

Autorizzazione al comune di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1971 il comune di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.808.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1954, n. 51.

(138)

Autorizzazione al comune di Genzano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 il comune di Genzano di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.619.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(139)

Autorizzazione al comune di Miglianico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1971 il comune di Miglianico (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.069.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(140)

Autorizzazione al comune di Muro Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 il comune di Muro Lucano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.905.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(141)

Autorizzazione al comune di Montemilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 il comune di Montemilone (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.232.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(142)

Autorizzazione al comune di Montelparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 il comune di Montelparo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.996.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(143)

Autorizzazione al comune di Montieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 il comune di Montieri (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.735.217, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(144)

Autorizzazione al comune di Mirandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 il comune di Mirandola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 458.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(145)

Autorizzazione al comune di Nemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 il comune di Nemi (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.410.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(146)

Autorizzazione al comune di Picerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 il comune di Picerno (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.118.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(147)

Autorizzazione al comune di Piombino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 il comune di Piombino (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 785.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(148)

Autorizzazione al comune di Qualiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 il comune di Qualiano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.519.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(149)

Autorizzazione al comune di Rapolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 il comune di Rapolla (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.094.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(150)

Autorizzazione al comune di Ro Ferrarese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 il comune di Ro Ferrarese (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.558.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(151)

Autorizzazione al comune di Rimini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 il comune di Rimini (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.224.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(152)

Autorizzazione al comune di S. Chirico Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 il comune di S. Chirico Nuovo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.085.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(153)

Autorizzazione al comune di Scandolara Ripa d'Oglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 il comune di Scandolara Ripa d'Oglio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.552.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(154)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Croce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 il comune di San Giovanni in Croce (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.713.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(155)

Autorizzazione al comune di Savigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 il comune di Savigno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.608.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(156)

Autorizzazione al comune di S. Severino Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971 il comune di S. Severino Lucano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.091.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(157)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971, il comune di Sant'Arcangelo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.695.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(158)

Autorizzazione al comune di Senise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971, il comune di Senise (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.485.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(159)

Autorizzazione al comune di S. Chirico Raparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971, il comune di S. Chirico Raparo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.356.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(160)

Autorizzazione al comune di Tessennano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971, il comune di Tessennano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.912.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(161)

Autorizzazione al comune di Tricarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1971, il comune di Tricarico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.806.716, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(162)

Autorizzazione al comune di Tramutola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971, il comune di Tramutola (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.324.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(163)

Autorizzazione al comune di Tolve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971, il comune di Tolve (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.754.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(164)

Autorizzazione al comune di Volongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971, il comune di Volongo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.413.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(165)

Autorizzazione al comune di Viggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971, il comune di Viggiano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.537.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(166)

Autorizzazione al comune di Mombaroccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1971, il comune di Mombaroccio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.525.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(189)

Autorizzazione al comune di Muccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1971, il comune di Muccia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.689.939, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(190)

Autorizzazione al comune di Penna San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1971, il comune di Penna San Giovanni (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.717.190 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(191)

Autorizzazione al comune di Pievebovigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1971, il comune di Pievebovigliana (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.391.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(192)

Autorizzazione al comune di Pievetorina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1971, il comune di Pievetorina (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.808.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(193)

Autorizzazione al comune di San Cipriano Picentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1971, il comune di San Cipriano Picentino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.336.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(194)

Autorizzazione al comune di Soresina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1971, il comune di Soresina (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.509.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(195)

Autorizzazione al comune di Solarolo Rainerio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1971, il comune di Solarolo Rainerio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.011.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(196)

Autorizzazione al comune di Torre de' Negri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1971, il comune di Torre de' Negri (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.992.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(197)

Autorizzazione al comune di Ticengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1971, il comune di Ticengo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.274.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(198)

Autorizzazione al comune di Villa Biscossi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1971, il comune di Villa Biscossi (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.798.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(199)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° settembre 1971 al 30 settembre 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1893/71, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce ex 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ([1])	7,106
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) ([1])	4,832
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso ([1])	8,989
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) ([1])	5,094
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso ([1])	4,803
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ([1])	4,083
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) ([1])	2,985
11.01 F	Farina di riso	5,989
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ([1])	7,816
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) ([1]) . . .	4,832
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % ([1])	8,989
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) ([1]) .	5,094
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso ([1]) ([6])	6,176
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso ([1]) ([6])	4,803
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	5,989
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ([2])	7,106
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa) ([2])	4,832
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata	4,744

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore all'1,0 % (²)	7,990
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che figurano al numero di nomenclatura 11.02 B I a) 2 bb) (11) (²)	5,094
11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (²) (detti « Grütze » o « Grutten »)	7,106
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) (²) (detti « Grütze » o « Grutten »)	4,832
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore all'1,0 % (²) (detti « Grütze » o « Grutten »)	7,990
11.02 B I b) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero di nomenclatura 11.02 B I b) 2 (aa) (²) (detti « Grütze » o « Grutten »)	5,094
11.02 B II a (1)	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati (²) .	5,404
11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) (⁸) prima categoria	9,474
11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) (⁸) seconda categoria	7,579
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (⁸)	5,094
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala	4,200
11.02 E I b) 1 (aa)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	7,816
11.02 E I b) 1 (bb)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E I b) 1 (aa) . .	4,832
11.02 E I b) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1 %	9,988
11.02 E I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %	7,990
11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb)	5,094
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso	5,989
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») di orzo	4,386
11.02 F IV	Agglomerati (« Pellets ») di avena	4,080
11.02 F V	Agglomerati (« Pellets ») di granturco	2,244
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,325
11.02 G II	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	0,858
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina . . .	9,430
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,046
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	8,432 8,670 (⁶)
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,300 6,478 (⁶)
11.07 B	Malto torrefatto	7,342 7,550 (⁶)
11.08 A I	Amido di granturco	1,249

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.08 A II	Amido di riso	2,204
11.08 A III	Amido di frumento (grano) . . .	2,794
11.08 A IV	Fecola di patate	1,249
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	1,249
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano) il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso (N × 6,25)	5,080
11.09 A II (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano) il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso (N × 6,25)	1,552
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	1,630
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenente allo stadio secco, in peso, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	1,249
17.05 B I	Glucosio aromatizzato, o colorato, sotto forma di polvere cristallina, anche agglomerata	1,630
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,249
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	1,077
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subìto un processo di denaturazione	1,077
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subìto un processo di denaturazione, o che hanno subìto un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	1,077
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	1,077
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	1,077

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 microns, sono considerati come farine.

(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del Regolamento (CEE) n. 821/68.

(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del Regolamento (CEE) n. 821/68.

(4) Il prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02-B-I beneficia, a norma del Regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione alla esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02-B-II.

(5) Sono considerati semole e semolini di granturco i prodotti:
— che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 microns;
— che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 microns.

(6) Tale importo è applicabile solo alle esportazioni di malto d'orzo effettuate conformemente all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 1368/71 della Commissione, del 29 giugno 1971, relativo all'esportazione di malto esportato all'inizio della campagna di commercializzazione 1971-1972.

(10327)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Inizio delle procedure per la nomina dei consulenti medici delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 24 del 31 dicembre 1971, parte seconda, è data comunicazione dell'inizio delle procedure regolamentari per la nomina di sedici nuovi consulenti medici effettivi.

Le norme per la partecipazione alle procedure suddette sono contenute nell'« Avviso » pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(57)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Maria Vittoria » di Torino, ad istituire una scuola per infermieri professionali comprendente il terzo anno per l'abilitazione alle funzioni direttive.

Con decreto n. 900.8/II.81/14, in data 16 dicembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « Maria Vittoria » di Torino, è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali comprendente il terzo anno per l'abilitazione alle funzioni direttive con sede presso l'ospedale stesso.

(62)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione di una zona di terreno in comune di Commessaggio

Con decreto 11 novembre 1971, n. 2234, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato la zona di terreno non più occorrente alle esigenze della bonifica del Navarolo-Agro cremonese mantovano, riportata sul catasto del comune di Commessaggio (Mantova) al foglio n. 7, mappale 51, per una superficie complessiva di mq. 490.

(80)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1971, registro n. 75, foglio n. 358, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per revocazione prodotto il 23 marzo 1968 dalla prof.ssa De Caro Grazia, avverso il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1968 con il quale è stato respinto il ricorso straordinario dalla stessa prodotto in data 27 aprile 1967.

(85)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società « Cooperativa edile Brixia », con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, n data 23 dicembre 1971, la società « Cooperativa edile Brixia », on sede in Milano, costituita per rogito Villa in data 27 giugno 1963, rep. 20159, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai ensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario iquidatore nella persona del rag. Francesco Mirabelli.

60)

Scioglimento della società cooperativa per l'industria della pesca « Locrese », con sede in Locri

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 23 dicembre 1971, la società cooperativa per l'industria della pesca « Locrese », con sede in Locri (Reggio Calabria), costituita per rogito Giusti in data 29 ottobre 1952, rep. 3108, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Giacomo Siracusa.

(61)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 19

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 Mod. 241 — Data: 5 marzo 1971 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Brindisi — Intestazione: Marseglia Angela, nata ad Ostuni (Brindisi) il 18 ottobre 1923 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 dicembre 1971

(63)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Legnaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Legnaro, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 30 dicembre 1971 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Legnaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Legnaro (Padova), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. Demetrio Terrin è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Stefano Carli, rag. Danilo Lotto e dott. Luigi Basso sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Legnaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Legnaro (Padova) in amministrazione straordinaria con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1971

Il Governatore: CARLI

(560)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a millecentoquaranta posti di allievo vigile del fuoco permanente

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961 sull'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1970, registro n. 19 Interno, foglio n. 6 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 25 agosto 1970, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per esami a trecento posti di allievo vigile del fuoco permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Rilevata la necessità di adeguare il bando di concorso di cui sopra alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'art. 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 concernente il riordinamento delle carriere dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, con il quale, in applicazione dell'art. 132, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, vengono approvate le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite da calamità;

Considerato che, in conseguenza dell'entrata in vigore della predetta legge n. 996 e dell'inquadramento nelle nuove qualifiche previste per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, alla data del 1° gennaio 1971, possono considerarsi giuridicamente esistenti altre 1681 vacanze nella carriera dei vigili;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1971, registro n. 12 Interno, foglio n. 389, con il quale, in applicazione dell'art. 9, comma quarto, della legge 8 dicembre 1970, n. 996, è stato bandito un concorso per titoli a ottocentoquaranta posti nella carriera dei vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerata la necessità di far fronte alle pressanti esigenze di servizio dell'organizzazione con l'integrazione dell'organico della carriera dei vigili, in conformità agli aumenti previsti dalla tabella *E*) del citato decreto interministeriale 15 gennaio 1971;

Visti gli articoli 2 e 3 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 24 giugno 1970 indicato nelle premesse, è sostituito dal presente:

« I posti messi a pubblico concorso con il decreto ministeriale 24 giugno 1970 sono elevati a millecentoquaranta ripartiti come segue:

n. 1 — 400 posti per autisti; motoscafisti; padroni di barca; motoristi navali; conduttori di mezzi cingolati;
» 2 — 125 posti per carrozzieri per automezzi (battilamiera, saldatore e verniciatore a spruzzo);
» 3 — 70 posti per carpentieri in legno;
» 4 — 155 posti per elettrauto ed elettricisti;
» 5 — 160 posti per muratori;
» 6 — 80 posti per motorista e motopompista riparatore;
» 7 — 80 posti per idraulici impiantisti;
» 8 — 70 posti per radioriparatori o riparatori di strumentazioni per misure nucleari ».

Art. 2.

Sono riaperti per trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a trecento posti di allievo vigile del fuoco permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetto con decreto ministeriale 24 giugno 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 25 agosto 1970, elevati a millecentoquaranta a norma del precedente art. 1. Le domande di ammissione dovranno pervenire nei termini prescritti al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi e si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro i trenta giorni di cui sopra.

Le domande di partecipazione al concorso, già pervenute nei termini indicati dall'art. 4 del bando, si considerano valide.

Art. 3.

L'art. 6 del decreto ministeriale 24 giugno 1970 è sostituito dal seguente: « Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte 1ª, titolo 1°, capo 2° del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del titolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, in quanto compatibili ».

Le prove del concorso consistono:

a) in una prova scritta concernente una serie di esami obiettivi a risposta sintetica comprendenti materie relative a: cultura generale, aritmetica relativa alle quattro operazioni, geometria sulle figure piane e sui solidi geometrici, nozioni tecniche sui materiali e le lavorazioni attinenti al mestiere per il quale il candidato ha chiesto di concorrere;

b) in una prova pratica concernente lo svolgimento di un saggio di mestiere o esperimento pratico a seconda della specialità di mestiere per la quale il candidato concorre;

c) in un colloquio sulle materie previste per la prova scritta;

d) in una prova ginnico-sportiva concernente l'esecuzione di esercizi dai quali possa desumersi l'attitudine ginnica dei candidati.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) tessera di riconoscimento rilasciata agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o alle forze armate.

La prova scritta del concorso avrà luogo in Roma, in più turni, l'11 o 12 o 13 o 14 maggio 1972.

I concorrenti riceveranno apposita credenziale.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

La locuzione « prova orale » contenuta negli articoli 7, 8 e 9 del bando di concorso è sostituita dal termine « colloquio ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1971

p. *Il Ministro*: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1971
Registro n. 31 Interno, foglio n. 327

(276)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami per la nomina di venti tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, contenente norme relative alla progressione in carriera degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo;

Visto il decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Le prove scritte avranno luogo a Napoli nei giorni 23 e 24 febbraio 1972 presso l'infermeria militare marittima.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo nelle sue varie esigenze di bordo e di terra. Tale attitudine verrà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 e m. 0,83 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore a 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 6 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 o 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione otorino-faringea deve essere integra e tale da consentire l'impiego in camera di decompressione ed in eventuali attività subacquee.

La funzione auditiva deve essere tale da consentire la percezione della voce afona a non meno di 8 metri di distanza in un orecchio e a non meno di 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi ne domande di visite mediche superiori.

Art. 4.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 500, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato dovrà contenere le seguenti altre indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame o l'esame di igiene navale, previsti nell'art. 4 delle istruzioni allegate;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta bollata da L. 500 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico, due professori della facoltà di medicina e chirurgia delle università o primari di ospedali;

Segretario (senza voto) un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di quindici giorni, da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esame, i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia se di ammogliato.

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2 i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, la attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 18 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina a tenente medico, saranno inviati a seguire un corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale conseguiranno la promozione a capitano con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa. I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio o Corpo per completare gli obblighi di leva e comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Art. 14.

Copie del presente decreto, con le istruzioni ed i programmi di esami annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, e alla Direzione generale della sanità militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1971
Registro n. 50 *Difesa, foglio n.* 367

Istruzioni e programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo

Istruzioni generali

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;
2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto con cui è indetto il concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:

Patologia speciale medica: prova scritta;
Patologia speciale chirurgica: prova scritta;
Semeiotica e clinica medica: prova orale;
Semeiotica e clinica medica: prova pratica;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova orale;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova pratica;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova pratica.

Le prove di patologia medica, chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, articoli 15 e 16, quelle di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 17 e le tesi relative.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite dall'esame orale del candidato su:

Igiene navale;
Lingue estere.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 7.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la commissione procederà a porte chiuse, alle votazioni, dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 8.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche, i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 9.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 10.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media non inferiore a 96.

Art. 11.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Per l'esame facoltativo, di igiene navale, ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 12.

Ultimate le prove facoltative la commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per quattro, se trattasi di lingua estera, divisa per cinque, se trattasi di igiene navale.

Art. 13.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma delle votazioni medie riportate da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 14.

Il presidente della commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.

Istruzioni speciali e programmi

Art. 15.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica sarà estratto a sorte fra tre che la commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti a mezzo di una stecca da un candidato.

Il tema sarà dettato dal segretario della commissione e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome, cognome e paternità. Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto nel caso l'abbia fatta senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla commissione se non dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 16.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgica valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrato la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

a) osservazione del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti e visione dei referti di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari.

La durata sarà stabilita dalla commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti;

b) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sarà pervenuto, della prognosi e della terapia.

La commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 17.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

a) la commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

b) il candidato, estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondenti, nel tempo fissato in precedenza dalla commissione;

c) risponderà alle domande che la commissione potrà rivolgergli sulla anatomia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

d) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame che la commissione gli rivolgerà;

e) le tesi che non potranno essere eseguite su cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

Tesi

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazione. Emorragia. Generalità sulle suture dei tessuti. Soccorsi di urgenza nelle fratture. Disarticolazione metacarpo-falangea del pollice.

2) Trasfusione di sangue e plasma. Generalità sulle ferite dei tessuti molli. Trattamento dello shoch traumatico. Allacciatura dell'arteria poplitea.

3) Rachianestesia. Ustioni e loro trattamento. Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento. Allacciatura della arteria femorale nel triangolo di Scarpa.

4) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare. Generalità sui trattamento delle lussazioni. Allacciatura dell'arteria ascellare alla 3ª posizione.

5) Anestesia locale e tronculare. Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace. Sindrome addominale acuta. Allacciatura dell'arteria omerale al 3° medio.

6) Generalità sull'allacciatura delle arterie. Metodi di rianimazione puntura intracardiaca. Primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali. Allacciatura dell'arteria femorale del canale di Hunter.

7) Asfissia per annegamento. Anestesia generale endovenosa. Primo trattamento dei congelati. Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche. Tracheotomia.

Art. 18.

Per l'esame facoltativo di igiene navale saranno rivolte dalla commissione domande sui seguenti argomenti: ambiente navale esterno; ambiente navale interno; ventilazione - condizionamento - riscaldamento a bordo delle navi; igiene dell'alimentazione - razione alimentare del marinaio; controllo igienico dei principali alimenti; approvvigionamento idrico della nave; metodi di potabilizzazione dell'acqua; il lavoro subacqueo: fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori; difesa del personale dalle malattie infettive; profilassi internazionale.

Art. 19.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

Roma, addì 15 novembre 1971

Il Ministro: TANASSI

(Modello di domanda
su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali) - ROMA

Io sottoscritto . nato a . (provincia di .) il . appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto) di . residente a (1) . (provincia di .) via . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1972.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4); .

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'Università di . . . nell'anno accademico . . . . . con la votazione di . . . . . .;

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . . . . presso l'Università di . . . .

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

. . . . li . . . . . .

(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'arma ed il corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del corpo.

(214)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio astrofisico di Catania.

La prova scritta del concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astrofisico di Catania, indetto con decreto ministeriale 31 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1971, registro n. 32, foglio n. 32, avrà luogo il giorno 8 febbraio 1972, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astrofisico di Catania, viale A. Doria, città universitaria.

(482)

CORTE DEI CONTI

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 26 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 21 dicembre 1971, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti;

Considerata l'opportunità di prorogare di altri trenta giorni il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Decreta:

Articolo unico

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 26 novembre 1971, è fissato al 19 febbraio 1972.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1972

Il presidente: GRECO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1972
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 162

(757)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore di mercati e macello bestiame vacante nel comune di Napoli.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 157 del 15 gennaio 1970 relativo al bando di concorso per titoli ed esami al posto di direttore di mercati e macello bestiame vacante nel comune di Napoli;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 3215 del 3 agosto 1971;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Giordano Annibale	punti	183,119
2. Mercurio Giuseppe	»	174,558
3. Montemurro Nicola .	»	169,047
4. Rivellini Pietro .	»	162,736
5. Terranova Giuseppe .	»	128,814

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e del comune di Napoli.

Napoli, addì 22 dicembre 1971

Il veterinario provinciale: MEMOLA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5344 del 22 dicembre 1971 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami al posto di direttore di mercati e macello bestiame vacante nel comune di Napoli;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse il seguente candidato:

Giordano Annibale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Napoli, addì 22 dicembre 1971

Il veterinario provinciale: MEMOLA

(26)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1971, n. **46.**

Norme di adattamento al personale regionale delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 12 *novembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 1079, la tabella di equiparazione fra le qualifiche regionali e quelle statali, allegato *A* della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è sostituita dalla tabella « A » allegata alla presente legge.

Conseguentemente vanno apportate le necessarie modifiche all'allegato *B* della medesima legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, e alle tabelle organiche allegate alla legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 37 e all'ultimo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, hanno effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 3.

Le promozioni del personale regionale sono effettuate con riferimento alle date del 16 ottobre 1970 e rispettivamente 16 aprile 1971 per coloro che a tali date avevano l'anzianità minima prescritta per parteciparvi.

Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni, conferite ai sensi del precedente comma, sono riportati alla data del 1° luglio 1970 o ad una data successiva, fino al 1° gennaio 1971, per coloro che a tali date abbiano maturato l'anzianità prescritta, fermo restando l'ordine di ruolo.

Gli scrutini per le promozioni successive al 16 aprile 1971 sono tenuti due volte all'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre; le promozioni sono conferite seguendo l'ordine di graduatoria con effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi: limitatamente al 1971 i suddetti scrutini possono svolgersi, in quanto necessario, secondo i criteri e le modalità degli scrutini effettuati ora per allora.

Art. 4.

Il termine previsto dall'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per l'emana-

zione dei provvedimenti di cui agli articoli 3 e 7 dello stesso decreto è prorogato, per l'Amministrazione regionale, fino al 31 ottobre 1971, mentre il termine previsto dal terzo comma del medesimo articolo 150 per l'indizione dei concorsi per i passaggi di carriera, è prorogato al 31 dicembre 1971.

Salva l'osservanza di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i concorsi per l'ammissione nei ruoli regionali, banditi entro la data del 31 ottobre 1971, saranno effettuati secondo le disposizioni anteriormente vigenti.

Art. 5.

Il personale regionale in possesso di titolo di studio valido per l'accesso ad una carriera superiore a quella in cui è stato inquadrato può, a domanda e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, essere collocato in soprannumero nella qualifica iniziale di detta carriera. Per tale personale l'anzianità maturata nella carriera di provenienza è valutata per metà e per non più di cinque anni.

La domanda di collocamento nella carriera superiore deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: tale termine decorre, per coloro che hanno presentato domanda di ammissione ai concorsi di cui agli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dalla data di espletamento di detti concorsi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale assunto nei ruoli regionali dopo il 16 aprile 1968 in forza della legge 2 aprile 1968, n. 482, e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Il disposto dell'art. 2, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, si applica al personale regionale in servizio alla data del 16 aprile 1968.

Art. 7.

Nell'applicazione al personale regionale delle norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e 28 dicembre 1970, n. 1079, si ha riguardo alle anzianità di carriera e di qualifica riconosciute in forza delle leggi regionali 28 marzo 1968, n. 21, e 10 novembre 1969, n. 36, e loro successive modificazioni.

Al personale proveniente dal ruolo speciale ad esaurimento, inquadrato nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è riconosciuta ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e ad ogni altro effetto giuridico l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, nella misura prevista dalla lettera *a*) dell'art. 8 della legge regionale 30 giugno 1969, n. 10. L'anzianità nella qualifica di inquadramento, nei casi e nella misura previsti dal medesimo articolo 8, lettera *b*), è valutata anche ai fini del passaggio all'eventuale classe di stipendio successiva.

Art 8.

Al personale inquadrato nei ruoli regionali ai sensi delle leggi regionali 28 marzo 1968, n. 21 e 10 novembre 1969, n. 36, e loro successive modificazioni ed integrazioni, continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le riduzioni di termini previste dalle norme transitorie e finali di dette leggi: rimangono fermi i disposti dell'art. 81 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, modificato dall'art. 18 della legge regionale 22 dicembre 1969, n. 41 e dell'articolo 34-*bis* della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, modificato sub articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 3.

Le riduzioni di cui al precedente comma vanno riferite, fermi restando i nuovi sistemi di promozione o di passaggio di classe contemplati dai capi II e VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, ai termini previsti dagli articoli 164, quarto comma, 175, 176, quarto comma, 184, 185, n. 1), 192 e 193 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè a quello previsto dall'art. 35, penultimo comma, della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21.

L'anzianità di qualifica richiesta dagli articoli del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, richiamati nel precedente comma, va riferita alle classi di stipendio derivate dalla soppressione delle qualifiche.

Per il personale che alla data del 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica regionale di segretario di seconda classe o equiparata, l'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio della nuova qualifica di segretario o equiparata è ridotta a tre anni.

Art. 9.

Le modalità previste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per il trasferimento degli autisti ad altro ruolo sono applicabili per il trasferimento di impiegati della carriera ausiliaria dal ruolo amministrativo a quello tecnico e viceversa. All'infuori delle ipotesi previste nel primo e sesto comma di detto articolo, il trasferimento può essere disposto per esigenze di servizio soltanto con il consenso degli interessati.

Il personale trasferito da uno ad altro ruolo della carriera ausiliaria è collocato nella qualifica corrispondente a quella posseduta, individuata ai sensi della seguente equiparazione:

commesso capo	addetto tecnico o addetto agrario e forestale capo addetto tecnico o addetto agrario e forestale di prima classe
commesso . .	addetto tecnico o addetto agrario e forestale di seconda classe

Al personale trasferito di ruolo spetta il trattamento economico inerente alla nuova qualifica attribuitagli nella classe di stipendio immediatamente superiore a quella goduta nella qualifica di provenienza: qualora tale personale fosse in possesso di uno stipendio, comprensivo degli scatti di stipendio, maggiore di quello previsto per la qualifica e classe attribuitagli, spettano in tale qualifica e classe gli aumenti periodici necessari per assicurargli uno stipendio di importo immediatamente superiore a quello goduto prima del trasferimento di ruolo.

Art. 10.

In conseguenza di quanto previsto dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, il numero dei posti nella qualifica di aiutante previsto dalla tabella allegato *B* della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, successivamente modificata dall'art. 12, lettera *a*), della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 3, è aumentato di 3 unità che sono portate in diminuzione nella qualifica di guardia.

Per quanto concerne le modalità di promozione alla suddetta qualifica, continua ad applicarsi l'art. 14 della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36.

Art. 11.

In conseguenza dell'estensione al personale regionale del trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, i raggruppamenti di qualifiche previsti dalle tabelle *A*, *B*, *C*, e *D* allegate alla legge regionale 15 aprile 1971, n. 12, concernente « Trattamento economico di missione e disposizioni complementari », sono sostituiti da quelli indicati all'allegato « B » della presente legge.

Art. 12.

Sono abrogate le norme regionali incompatibili con la presente legge.

Art. 13.

In armonia con i principi e criteri direttivi della legge 18 marzo 1968, n. 249 e successive modificazioni e integrazioni, con successiva legge regionale saranno disciplinati, per quanto necessario, il riordinamento delle carriere e la ristrutturazione della burocrazia regionale.

Art. 14.

Le eventuali maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge faranno carico agli appropriati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 9 novembre 1971

BERZANTI

TABELLA *A*

QUALIFICHE REGIONALI	QUALIFICHE STATALI	Parametro	Anni di permanenza in classi di stipendio
	CARRIERA DIRETTIVA		
Segretario generale Avvocato della regione Direttore regionale	Direttore generale	742	—
Direttore di servizio di I classe	Ispettore generale	530	
Direttore di servizio di II classe	Direttore di divisione	426 387	— 2
Direttore di sezione	Direttore di sezione	307	—
Consigliere	Consigliere	257	3
— di ruoli tecnici	— tecnico	218	6 mesi
— di ruoli amministrativi	— amministrativo	257 190	4 6 mesi

QUALIFICHE REGIONALI	QUALIFICHE STATALI	Parametro		Anni di permanenza in classi di stipendio	
		Ruoli amministrativi	Ruoli tecnici	Ruoli amministrativi	Ruoli tecnici
	CARRIERA DI CONCETTO				
Segretario capo	Segretario capo	370	370	—	—
Segretario principale	Segretario principale	297 255	302 260	— 5	— 5
Segretario	Segretario	218 178 160	227 188 160	— 4 2	— 4 1
	CARRIERA ESECUTIVA				
Applicato capo	Coadiutore superiore	245	245	—	—
Applicato principale	Coadiutore principale	213 183	218 188	— 5	— 5
Applicato	Coadiutore	163 133 120	168 143 128	— 4 2	— 4 2
	CARRIERA AUSILIARIA				
Commesso capo	Commesso capo	185 165 143	— — —	— 4 5	— — —
Commesso	Commesso	133 115 100	— — —	— 4 2	— — —
Addetto agrario e forestale capo o addetto tecnico capo	Capo operaio	—	210	—	—
Addetto agrario forestale di I classe o addetto tecnico di I classe	Operaio specializzato	— —	190 165	— —	— 5
Addetto agrario e forestale di II classe o addetto tecnico di II classe	Operaio qualificato	— — —	173 146 129	— — —	— 4 2

TABELLA ALLEGATO « B »

— Segretario generale, Avvocato della regione, Direttore regionale o qualifiche corrispondenti

— Direttore di servizio o equiparato, Segretario capo o equiparato

— Consigliere o equiparato, segretario o equiparato, applicato capo o equiparato, maresciallo maggiore del Corpo forestale regionale e qualifiche superiori

— Applicato o equiparato, commesso, addetto tecnico di seconda classe, addetto agrario e forestale di seconda classe, vice brigadiere, guardie del Corpo forestale regionale e qualifiche superiori.

(10447)

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1971, n. 47.

Spese per il funzionamento della delegazione di cui al titolo V dello statuto regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 12 *novembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Salvo che con norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non venga diversamente disposto, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese relative ai locali necessari alla delegazione della Corte dei conti di cui all'articolo 58 dello Statuto regionale.

Alla delegazione predetta potranno essere altresì assegnati in uso beni mobili ed altri materiali di funzionamento nonchè — a richiesta del predetto ufficio per esigenze straordinarie o integrative — personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione regionale — nel numero massimo di 7 unità.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge fa carico agli ordinari capitoli delle spese di funzionamento e di personale iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 novembre 1971

BERZANTI

(10448)

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1971, n. 48.

Provvedimenti per il miglioramento degli esercizi di affittacamere ai fini dello sviluppo del turismo regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 12 *novembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per lavori di miglioramento di immobili adibiti ad esercizio di affittacamere, ai sensi della legge 16 giugno 1939, n. 1111, e successive modificazioni con particolare riguardo all'ammodernamento ed al potenziamento dei servizi ed impianti accessori, quando tali iniziative possano costituire valido elemento per lo sviluppo turistico delle località in cui saranno realizzate.

Hanno titolo alla concessione dei contributi coloro che, in base alle vigenti disposizioni, risultino, alla data di cui al successivo art. 4, titolari dell'esercizio da almeno un anno.

Art. 2.

I contributi, di cui all'art. 1, non possono superare il 50% della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, l'importo di lire 500.000.

Art. 3.

Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate al Comune competente per territorio.

Le domande devono essere corredate:

a) dalla relazione illustrativa dei lavori o dell'iniziativa;

b) dal preventivo dettagliato di spesa e, se necessario, da elaborati grafici;

c) dalla documentazione atta a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, del requisito di cui all'ultimo comma dell'art. 1.

Art. 4.

Per gli esercizi finanziari 1971 e 1972, la presentazione delle domande deve essere effettuata entro il mese successivo a quello in cui la presente legge entrerà in vigore.

Per l'esercizio finanziario successivo, il termine di presentazione è fissato al 31 gennaio.

Art. 5.

Entro un mese dalla scadenza dei termini di cui all'articolo precedente, i comuni provvedono:

a) a formare l'elenco delle domande ammissibili a contributo secondo l'ordine di priorità da darsi alle medesime, indicando per ciascuna l'entità della spesa ammissibile;

b) a trasmettere all'Assessorato regionale del turismo lo elenco di cui alla precedente lettera *a*), corredato dalle domande e dalle relative documentazioni.

Art. 6.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo, approva il piano di ripartizione dei fondi disponibili, stabilendo l'entità dei contributi e le eventuali motivate modifiche da apportare all'ordine di priorità.

Art. 7.

Per la concessione e l'erogazione dei contributi sono delegati, nell'ambito del territorio di rispettiva competenza, i Comuni.

Nei provvedimenti di concessione dei singoli contributi, deve essere stabilito il termine entro il quale l'iniziativa va portata a compimento.

Art. 8.

Per l'erogazione dei contributi è necessario:

a) che il beneficiario produca la dichiarazione di assenso ai lavori da parte del proprietario dell'immobile, qualora questi sia persona diversa dal beneficiario stesso, nonchè la dichiarazione con la quale quest'ultimo, e, nella ipotesi precedente, il proprietario dell'immobile si impegnino a conservare in attività l'esercizio per un periodo di almeno tre anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa;

b) che sia previamente accertata da parte del comune la regolare esecuzione dell'iniziativa.

Art. 9.

La somministrazione agli enti delegati dei fondi necessari per l'attuazione dei provvedimenti, di cui al precedente art. 7, viene effettuato dall'Amministrazione regionale a mezzo di mandati di pagamento intestati ai predetti enti.

Art. 10.

A titolo di rimborso delle spese inerenti e conseguenti alla delega di cui al precedente art. 7, l'Amministrazione regionale versa ai Comuni interessati:

— per le pratiche concluse con l'erogazione di contributo, una quota pari al 5% del contributo stesso;

— per ciascuna delle altre pratiche, la quota forfettaria di lire 700.

Art. 11.

Salvo quanto disposto dall'art. 34 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, l'Assessore al turismo, previa deliberazione della Giunta regionale, può sempre annullare o revocare, per vizi di legittimità o di merito, i provvedimenti emessi nell'esercizio delle funzioni delegate.

In caso di inerzia od omissioni, l'Assessore al turismo — su conforme deliberazione della Giunta regionale — può sostituirsi alle Amministrazioni delegate.

Art. 12.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1973.

Art 13.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 è istituito — al titolo II — sezione V — rubrica n. 11 — categoria XI — il:

— capitolo n. 915 con la denominazione: «Contributi per i lavori di miglioramento dei locali adibiti ad esercizi di affittacamere, ai sensi della legge 16 giugno 1939, n. 1111, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'ammodernamento ed al potenziamento dei servizi ed impianti accessori» e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di lire 100 milioni dall'apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 (rubrica 11 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 100 milioni prevista dal precedente art. 12 fa carico, per l'esercizio finanziario 1971, al sopraccitato capitolo 915 e, per gli esercizi finanziari 1972 e 1973, ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La spesa derivante dall'applicazione dell'art. 10 fa carico, per l'esercizio finanziario 1971, al capitolo 432 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, e quella relativa agli esercizi finanziari 1972 e 1973 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi stessi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 11 novembre 1971

BERZANTI

(10449)

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1971, n. 49.

Ammissione, in via straordinaria, di iniziative di interesse turistico alle provvidenze previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 19 *novembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1971, a prendere in esame anche le domande regolarmente presentate, entro il 31 gennaio 1971, al commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia per la concessione degli analoghi contributi previsti dal decreto 21 gennaio 1963, n. 1, del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste.

Ai fini di cui al precedente comma il commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia inoltrerà all'Assessorato regionale del turismo le domande specificando i motivi del mancato accoglimento delle medesime.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo potranno essere concessi anche per iniziative in corso di attuazione o già ultimate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste addì 12 novembre 1971

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1971, n. 50.

Rifinanziamento con integrazioni e modifiche della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, recante provvidenze per la sistemazione ed il completamento di strade di interesse turistico, già modificate dall'art. 7 della legge regionale 23 luglio 1970, n. 27.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 19 *novembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, e dal successivo art. 2, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1974.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i contributi già concessi, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, per sopperire, fino al limite massimo dell'80%, ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi effettuata, ai sensi della legge 19 febbraio 1970, n. 76, per i lavori appaltati fino alla data del 31 dicembre 1970.

Art. 3.

Le amministrazioni provinciali della regione possono presentare proposte di aggiornamento dei piani di cui all'art. 4, lettera *a*), della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per quanto riguarda l'esercizio finanziario 1971, e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno.

La Giunta regionale delibera su tali proposte entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per quanto riguarda l'esercizio finanziario 1971, e, successivamente, entro il 31 maggio di ciascun anno.

Art. 4.

Nel primo comma dell'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, la dizione: «in misura non eccedente lire 100.000 per chilometro» viene sostituita con la dizione: «in misura non eccedente lire 300.000 per chilometro».

Nel secondo comma dello stesso articolo viene aggiunto il seguente periodo: «A partire dall'esercizio finanziario 1972 la ripartizione verrà determinata entro il 31 marzo di ciascun anno».

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 è istituito — al Titolo II, Sezione V, Rubrica n. 11, Categoria XI, il capitolo 914 con la denominazione: «Contributi in conto capitale alle amministrazioni provinciali per la sistemazione ed il completamento di strade di interesse turistico, ivi compresi quelli integrativi per la revisione prezzi» e con lo stanziamento di lire 400 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 1000 del precitato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 11 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 400 milioni, prevista dall'art. 1 della presente legge per l'esercizio finanziario 1971, fa carico al sopraccitato capitolo 914 e quella di lire 400 miloni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1974 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 13 novembre 1971

BERZANTI

(10693)

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1971, n. 51.

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 giugno 1971, n. 104, relativo al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1971.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 25 *novembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato l'unito decreto del Presidente della giunta regionale 8 giugno 1971, n. 104, emanato ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 1° gennaio 1971, n. 1, concernente il prelevamento di lire 200 milioni dal capitolo 447 « fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 22 novembre 1971

BERZANTI

Decreto del Presidente della giunta 8 giugno 1971, n. 104, pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione n. 25 dell'8 luglio 1971.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2092 del 7 giugno 1971, con la quale è stato deciso di stanziare la somma di lire 200 milioni per gli interventi diretti, previsti dall'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n 33, a favore delle aziende agricole, danneggiate da violenti nubifragi e grandinate abbattutisi in vaste zone delle province di Udine, Pordenone e Gorizia, nei mesi di aprile e maggio 1971, scoperchiando anche alcune case coloniche;

Tenuto presente che la predetta deliberazione n. 2092, autorizza, altresì, il Presidente della giunta regionale a prelevare l'importo di lire 200 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 447 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1971 e ad impinguare, di conseguenza, il capitolo 810, iscritto al medesimo stato di previsione della spesa;

Considerato che, nel caso in esame, ricorrono le condizioni previste dall'articolo 136 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e dell'articolo 10 della legge regionale 1° gennaio 1971, n. 1, per il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste trattandosi di spese aventi carattere di assoluta necessità, che non potevano prevedersi in modo adeguato in sede di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1971 e che la relativa spesa non impegna gli esercizi futuri;

Rilevato che il fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al precitato capitolo 447 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1971 presenta la necessaria disponibilità;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto l'art. 10 della legge regionale 1° gennaio 1971, n. 1;

Su proposta dell'Assessore alle finanze;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di lire 200 milioni dal capitolo 447 — (Fondo di riserva per le spese impreviste - articolo 42 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440) — dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 e l'iscrizione del predetto importo sul capitolo 810 — Interventi diretti a ripristinare l'efficienza produttiva delle aziende agricole colpite da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche (art. 3 legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e legge regionale 6 giugno 1967, n. 10) — dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

Il presente decreto verrà inviato, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e sarà presentato, al consiglio regionale, per la convalida, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Trieste, addì 8 giugno 1971

Il Presidente: BERZANTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1971
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 12, *foglio n.* 57

(10774)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.